

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA POCO SIGNIFICATIVE E DI ATTIVITA' A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO

TITOLO I

Oggetto e finalità

ARTICOLO 1

1. La Regione Basilicata, in attuazione del DPR n. 203 del 24- 5- 1988 e del DPR 25- 7- 1991, disciplina, con la presente legge la materia delle attività ad inquinamento atmosferico poco significative e delle attività a ridotto inquinamento atmosferico.

TITOLO II

Attività ad inquinamento atmosferico poco significativo

ARTICOLO 2

1. Le attività elencate nell'allegato 1 alla presente legge sono considerate ad inquinamento atmosferico

poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione.

2. I titolari delle attività di cui al comma precedente devono presentare alla Regione - Dipartimento

Ambiente - una comunicazione con la quale dichiarino la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto.

3. La comunicazione deve contenere le generalità del titolare, il numero di codice fiscale e/ o partita Iva, il numero di iscrizione alla CCIAA, la sede dell'attività nonché l'indicazione delle attività esercitate in relazione all'elenco di cui all'allegato 1 della presente legge.

4. La comunicazione deve essere sottoscritta dal titolare con firma autenticata ai sensi di legge.

5. La Giunta Regionale provvede a definire lo **schema della comunicazione**.

ARTICOLO 3

1. Le comunicazioni di cui al precedente articolo non sono soggette all'esame del Comitato Regionale contro l'inquinamento atmosferico.

TITOLO III

Attività a ridotto inquinamento atmosferico

ARTICOLO 4

1. Le attività indicate nell'allegato 2 della presente legge, escluse quelle che possono emettere sostanze ritenute cancerogene e/ o teratogene e/ o autogene e sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate da provvedimenti emanati ai sensi dell' art. 3 comma 2 del DPR n. 203 del 24- 5- 1988, sono considerate a ridotto inquinamento atmosferico e sono soggette ad autorizzazione da chiedere con procedura semplificata.

ARTICOLO 5

1. La procedura semplificata di cui all' art. 4 si fonda sul principio in base al quale le qualità e le quantità delle emissioni siano deducibili dalla indicazione delle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel ciclo di lavorazione e/ o produzione.

ARTICOLO 6

I titolari delle attività di cui all' art. 4 devono presentare alla Regione - Dipartimento Ambiente

- domanda di autorizzazione con modello semplificato.

2. I modelli semplificati delle domande del titolare o del legale rappresentante, il numero di codice fiscale e/ o partita Iva, l' iscrizione alla CCIAA, la sede sociale nonché il tipo di attività esercitata e devono essere sottoscritti dal titolare o legale rappresentante con firma autenticata ai sensi di legge.

3. Al suddetto modello deve essere allegata una relazione tecnica redatta dal direttore tecnico o da professionisti abilitati a norma di legge.

4. La relazione tecnica deve contenere l' indicazione dell' ubicazione dell' impianto, il tipo di attività, l'indicazione delle materie prime ed ausiliarie utilizzate nel ciclo produttivo e le loro quantità, le caratteristiche degli impianti termici o caldaie inserite nel ciclo produttivo con l' indicazione del tipo di combustibile impiegato e la potenzialità espressa in Watt, l' indicazione del numero dei punti di emissione rappresentati sulla planimetria dell' impianto, l' indicazione della capacità produttiva giornaliera, l'indicazione della data di inizio dell' attività.

ARTICOLO 7

1. La Giunta Regionale provvede a definire i **modelli semplificati** per la presentazione delle domande di autorizzazione.

ARTICOLO 8

1. Il Dirigente dell' Ufficio Igiene e Sicurezza Sociale del Dipartimento Ambiente rilascia l'

autorizzazione, previo parere del CRIAB, entro 60 giorni dalla presentazione della

domanda1[1].

ARTICOLO 9

1. L' Ufficio Igiene e Sicurezza Sociale del Dipartimento Ambiente trasmette alla USL, competente per territorio, copia delle autorizzazioni di cui all' articolo precedente²[2].

ARTICOLO 10

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, addì 24 Dicembre 1992
